



**COMUNE DI  
SANT'ILARIO D'ENZA  
(Provincia di Reggio Emilia)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n° 65 del 27 novembre 2003

In vigore dal 3 gennaio 2004

Modificato art.3 con deliberazione del  
Consiglio Comunale  
n° 49 del 31 luglio 2013

## INDICE

<b>CAPO I</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 DEFINIZIONI	3
ART. 3 SANZIONI AMMINISTRATIVE	3
<b>CAPO II ACCERTAMENTO</b>	<b>4</b>
ART. 4 AGENTI ACCERTATORI	4
ART. 5 VERBALE	4
ART. 6 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	4
ART. 7 RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	5
ART. 8 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	5
<b>CAPO III</b>	
<b>INGIUNZIONE, ARCHIVIAZIONE E SANZIONI ACCESSORIE</b>	<b>6</b>
ART. 9 COMPETENZA	6
ART. 10 PROCEDIMENTO	6
ART. 11 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E PAGAMENTO	7
ART. 12 SANZIONI ACCESSORIE E RISARCIMENTI DANNI	7
<b>CAPO IV</b>	
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>8</b>
ART. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	8
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI	8
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE	8

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di accertamento ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze del Comune.
2. Sono fatte salve le sanzioni previste da specifiche norme di legge o regolamento, nazionale o regionale, così come le procedure esecutive aventi per contenuto uno specifico obbligo di fare, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "Testo unico" il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) per "legge 689/1981" la legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) per "ordinanza" le ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore che dispongono obblighi o divieti sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;
  - d) per "verbale" il processo verbale di accertamento della violazione;
  - e) per "agente accertatore" il soggetto autorizzato all'attività di accertamento delle violazioni che redige il verbale;
  - f) per "ordinanza di archiviazione" l'ordinanza con la quale si dispone la chiusura del procedimento, riconoscendo l'infondatezza del verbale, quindi senza applicazione delle sanzioni;
  - g) per "ordinanza-ingiunzione" l'ordinanza con la quale viene ingiunto il pagamento della sanzione connessa alla violazione;
  - h) per "Responsabile di Settore" il soggetto al quale il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all'articolo 107 del Testo unico.

#### **Art. 3**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il pagamento di una somma in denaro da €. 25.00 (venticinque/00) a €. 500.00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ed alla rilevanza sociale.
3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo o sia stabilita in maniera diversa e non ricompresa fra il minimo ed il massimo di cui al precedente comma 1, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25.00 (venticinque/00) a €. 500.00 (cinquecento/00).

## **CAPO II ACCERTAMENTO**

### **Art. 4 Agenti accertatori**

1. In via generale l'attività di accertamento è effettuata dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 13 della legge 689/1981.
2. Per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla normativa vigente, l'attività di accertamento può essere svolta da guardie volontarie ed agenti giurati.
3. Per specifiche materie il Sindaco può, con proprio decreto, abilitare altro personale dipendente alle funzioni di accertamento di cui al comma 1.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di accertamento.
5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

### **Art. 5 Verbale**

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza per la quale sia prevista una sanzione è accertata mediante un verbale.
2. Il verbale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) il luogo, la data e l'ora dell'accertamento;
  - b) la qualifica e le generalità dell'agente accertatore;
  - c) le generalità dell'autore della violazione, nonché, ove occorresse, dell'obbligato in solido e del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace;
  - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
  - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
  - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, le ragioni della mancata contestazione;
  - g) le eventuali dichiarazioni dell'autore della violazione;
- 4  
h) l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante;
- k) la sottoscrizione dei soggetti ai quali è contestata la violazione o nel caso di rifiuto a farlo l'indicazione del rifiuto;
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ogni soggetto deve essere redatto un singolo verbale.
4. Al soggetto cui viene contestata la violazione deve essere rilasciata copia del verbale, qualora si rifiuti di riceverla si deve darne atto in calce al medesimo verbale.

### **Art. 6 Pagamento in misura ridotta**

1. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 689/1981, è consentito per tutte le violazioni di cui all'articolo 3 ed estingue la procedura.
2. Non è possibile il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.
3. Anche per il pagamento in misura ridotta è possibile chiedere la rateizzazione dell'importo ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

**Art. 7**  
**Rapporto all'autorità competente**

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 689/1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 6, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette al Comune:

- a) l'originale del verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione.

**Art. 8**  
**Partecipazione al procedimento**

1. Il soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), anche se non individuati al momento dell'accertamento, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione hanno facoltà di trasmettere scritti difensivi e documenti e di richiedere di essere sentiti.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile di Settore competente con raccomandata con avviso di ricevimento, convoca il richiedente. L'audizione dovrà avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Copia degli scritti difensivi e dell'eventuale relazione sull'audizione possono essere trasmessi al comando dal quale dipende l'agente accertatore, affinché entro trenta giorni possa esprimere le proprie osservazioni in merito.

**CAPO III**  
**INGIUNZIONE, ARCHIVIAZIONE E SANZIONI ACCESSORIE**

**Art. 9**  
**Competenza**

1. L'adozione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione è di competenza dei Responsabili di Settore.
2. Il Responsabile di Settore competente viene individuato sulla base dell'elenco dei procedimenti allegato al Regolamento sul procedimento amministrativo.
3. Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio non sia compreso nell'elenco di cui al comma 2 si procede con le seguenti modalità:
  - a) per la violazione delle ordinanze dei Responsabili di Settore è competente il Responsabile di Settore che ha emesso l'ordinanza violata;
  - b) per la violazione di regolamenti comunali o di ordinanze sindacali la competenza è individuata secondo il seguente ordine:
    - 1) in via principale al Responsabile di Settore competente a rilasciare il titolo abilitante necessario per esercitare l'attività nel corso della quale è stata commessa la violazione;
    - 2) in via subordinata al Responsabile di Settore con prevalente competenza nella materia regolata dall'ordinanza o dal regolamento;
    - 3) in via ulteriormente subordinata al Responsabile di Settore al quale è assegnata dal Piano esecutivo di gestione, o da altro strumento di programmazione, la responsabilità dell'entrata connessa all'incasso delle sanzioni;
    - 4) in via residuale, nel caso non si individui la competenza con le modalità di cui ai numeri 1), 2) e 3), è competente il Responsabile di Settore competente in materia di Affari generali.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 e 3, lettera b), si applicano, se non diversamente disposto dalle norme che le regolano, anche alle ordinanze-ingiunzione ed alle ordinanze di archiviazione relative a procedimenti sanzionatori relativi a violazioni di leggi o regolamenti nazionali o regionali per i quali la competenza all'emissione degli atti è comunale.

**Art. 10**  
**Procedimento**

1. Il Responsabile di Settore, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
2. L'ordinanza-ingiunzione deve essere emessa entro il termine di cinque anni dalla data di contestazione o notificazione del verbale. Decorso tale termine il non è possibile procedere.
3. Nei casi di cui all'articolo 8, il Responsabile del Settore deve pronunciarsi entro sei mesi dal ricevimento degli scritti o dall'ultima audizione.
4. Nel caso in cui per la decisione sia necessaria l'acquisizione di documenti o pareri il termine di cui al comma 3 rimane sospeso per il tempo necessario ferma restando l'impossibilità di superare il termine di cui al comma 2.

**Art. 11**  
**Determinazione dell'importo e pagamento**

1. Il Responsabile del Settore nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo ed il limite massimo ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. In ogni caso non è possibile applicare una sanzione inferiore al minimo edittale.
3. Con l'ordinanza-ingiunzione si dispone anche il recupero delle spese di notificazione.
4. Il pagamento deve avvenire con le modalità indicate nell'ordinanza ingiunzione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima.
5. Il Responsabile del Settore, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
7. In caso di mancato pagamento nei termini previsti si procede alla riscossione coattiva.

**Art. 12**  
**Sanzioni accessorie e risarcimenti danni**

1. Ove prevista, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è effettuata a norma della legge 689/1981.
2. Quando la violazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale il pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma della disposizioni vigenti in materia.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 13**  
**Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni di regolamenti od ordinanze che facevano riferimento agli articoli da 106 a 110 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi sostituite con le corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

**Art. 14**  
**Disposizioni finali**

1. Le ordinanze emesse successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare la norma regolamentare che autorizza l'emanazione dell'ordinanza stessa e l'importo delle sanzioni per la violazione dell'ordinanza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 689/1981 e alla legge regionale 28 aprile 1984 n° 21.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 92, comma 7, dello Statuto.
  2. Dall'entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze incompatibili con quelle di cui al presente regolamento.
- Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 65 del 27 novembre 2003, pubblicata all'Albo Pretorio dal 3 al 17 dicembre 2003, è stato oggetto di seconda pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 dicembre al 2 gennaio 2004 ed è entrato in vigore il 3 gennaio 2004.

Sant'Ilario d'Enza, 3 gennaio 2004

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Anna Bonu